

## NEWS LETTER AMBIENTE - DICEMBRE 2019

### ULTIME NOVITA' GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA AMBIENTALE



#### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CON CODICI A SPECCHIO

Con la sentenza n. 47288 del 21 novembre 2019, la III sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di rifiuti con codici a specchio, per la prima volta dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 marzo scorso (cause riunite da C-487/17 a C-489/17).

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che incombe al detentore del rifiuto (e non dunque, soltanto al produttore, che pure tale qualifica riveste), quando la composizione del rifiuto potenzialmente pericoloso non sia immediatamente nota, **l'onere di raccogliere le informazioni idonee a consentirgli di acquisire una conoscenza sufficiente di detta composizione** e, in tal modo, di attribuire a tale rifiuto il codice appropriato.

La sentenza della Corte di giustizia aveva portato ad escludere radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della pericolosità.

*"In altre parole, ritiene il Collegio che il necessario riferimento della Corte europea, in precedenza richiamato, all'impossibilità di imporre al detentore del rifiuto irragionevoli obblighi sia dal punto di vista tecnico che economico, non può assolutamente, a fronte di quanto più diffusamente stabilito dai medesimi giudici, essere utilizzato come pretesto per aggirare le precise indicazioni circa le modalità di qualificazione del rifiuto, essendo chiaro che se la composizione del rifiuto non è immediatamente nota (circostanza che rende, evidentemente, non necessaria l'analisi) il detentore deve raccogliere informazioni, tali da consentirgli una "sufficiente" conoscenza di tale composizione e l'attribuzione al rifiuto del codice appropriato".*

La Corte di Cassazione, inoltre, ha ritenuto non condivisibile l'affermazione del Tribunale di primo grado secondo cui *"l'analisi dei rifiuti a specchio, al fine di determinarne la pericolosità, deve riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo"*, in quanto riduttiva rispetto alla metodologia individuata nella pronuncia della Corte di giustizia.



## LA QUALIFICAZIONE DI "RIFIUTO" - IRRILEVANZA DELL'ONEROSITA' DELLA CESSIONE

Con sentenza n. 46586 del 18 novembre 2019, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che **la natura di rifiuto**, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis d.lgs. 152/2006), **non vien perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità** (oppure creato proprio a tal fine).

La natura di rifiuto, in altre parole, non viene meno per il semplice fatto che, fra produttore e acquirente, v'è stata una cessione a titolo oneroso.



## EMISSIONI IN ATMOSFERA E REATO DI GETTO PERICOLOSO DI COSE

Con sentenza n. 38021 del 13 settembre 2019, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività **regolarmente autorizzata** o da un'attività **prevista e disciplinata da atti normativi speciali**, e siano contenute **nei limiti previsti** dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano.

per info [rosabertuzzi@ambienterosa.net](mailto:rosabertuzzi@ambienterosa.net)

Per approfondimenti visitare la pagina  
WWW.  
[http://www.ambienterosa.net/articoli-  
di-interesse/](http://www.ambienterosa.net/articoli-di-interesse/)

## BONIFICHE E FUSIONE SOCIETARIA



Con l'importante sentenza n. 10 del 22 ottobre scorso, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fatto definitivamente chiarezza in materia di obblighi di bonifica in caso di fusione per incorporazione, anche precedente alla riforma del diritto societario. I Giudici amministrativi hanno affermato il seguente principio di diritto: *"la **bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento**, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento"*.

## TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI E SEQUESTRO DEL MEZZO

La confisca del veicolo utilizzato per un trasporto illecito di rifiuti **non si applica nel caso di trasporto autorizzato che viola le prescrizioni impartite dall'autorità** (fattispecie sanzionata dall'art. 256, comma 4 del d.lgs. 152/2006).

E' quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47836, la quale ha precisato che il sequestro del mezzo, previsto dall'art. 259 del d.lgs. 152/2006, si applica solo nel caso di trasporto illecito del tutto non autorizzato (sanzionato dal comma 1 dell'art. 256 del d.lgs. 152/2006).